



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE FORME ASSOCIATIVE: ISCRIZIONE, CONCESSIONI CONTRIBUTI E PATROCINI

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 10.10.2012

Titolo I- ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA FINI DI LUCRO

Art.1-Oggetto

Art.2-Iscrizioni all'Albo

Titolo II- CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art.3-Oggetto

Art.4-Finalità degli interventi

Art.5-Destinatari

Art.6-Tipologia e concessione dei contributi

Art.7-Contributi annuali ad enti e associazioni

Art.8-Contributi straordinari

Art.9-Vantaggi economici-Premi e riconoscimenti

Titolo III-CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art.10-Oggetto

Art.11-Soggetti competenti alla concessione del patrocinio

Art.12-Soggetti beneficiari del patrocinio

Art.13-Criteri per la concessione del patrocinio

Art.14-Procedura per la concessione del patrocinio

Art.15-Concessione del patrocinio associato a forme di sostegno economico

Art.16-Limitazione ed esclusioni

Art.17- Concessione del patrocinio in casi eccezionali

Art.18- Abrogazioni

TITOLO I – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA FINI DI LUCRO

Art. 1 – Oggetto

Questo titolo disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione Registro delle associazioni, (di seguito denominato Albo) in conformità a quanto previsto all'art.7 dello Statuto Comunale.

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che abbiano una sede e operino, senza finalità di lucro e senza finalità politiche, sul territorio di Vittuone per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito ai sensi dello Statuto Comunale l'Albo delle associazioni.
2. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città
3. Il registro ufficiale delle associazioni consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio e di stabilire collaborazioni occasionali, in piena applicazione del principio di sussidiarietà.
4. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui al successivo Art.7.

Consente inoltre di accedere alla richiesta di contributi e dai benefici economici di cui al successivo Art.3

Art.2 – Iscrizioni all'albo

1. Possono iscriversi all'Albo le associazioni che si occupano di:
 - a) assistenza sociale;
 - b) iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - c) istruzione, formazione, cultura;
 - d) integrazione e valorizzazione delle diverse culture;
 - e) promozione delle attività sportive e di attività ricreative e del tempo libero
 - f) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
 - g) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - h) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.
2. Le associazioni possono indirizzare al Sindaco e all'Assessore competente la domanda di iscrizione all'Albo indicando l'ambito in cui operano e allegando i seguenti documenti:
 - i) copia dello statuto o atto costitutivo dell'associazione, dal quale risulti che l'associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse e sia costituita da almeno un anno;
 - j) nominativo del rappresentante legale o referente e indirizzo della sede sociale;
 - k) relazione sulle proprie attività, dalla quale risulti che le stesse siano effettivamente iniziate da almeno un anno, con l'indicazione del numero degli aderenti nonché delle caratteristiche dell'associazione;
 - l) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, federazioni sportive o altri organismi similari;
 - m) copia del codice fiscale o partita IVA dell'associazione;
 - n) intestazione e numero di conto corrente bancario o postale (se posseduto) e sede di riferimento; ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell'associazione;
 - o) eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività dell'associazione.

3. Con le medesime modalità vengono ammesse all'Albo, su espressa richiesta, associazioni iscritte in altri registri previsti da leggi regionali o nazionali a condizione che svolgano a Vittuone attività ritenuta significativa da motivato giudizio della Giunta Comunale e abbiano almeno 5 iscritti residenti.
4. Il diniego di iscrizione è disposto qualora: l'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale o siano prodotti documenti falsi o incongruenti.
5. La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento della Giunta Comunale allorquando vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione.
6. Le associazioni iscritte all'Albo sono tenute a presentare all'Assessorato di riferimento una relazione previsionale della programmazione di massima delle proprie attività e delle relative spese entro il **30 Novembre** di ogni anno.
7. Le associazioni che per diversi motivi non svolgano alcuna attività, ma siano ancora esistenti, sono tenute a darne comunicazione entro il **30 Novembre** di ogni anno. Nel caso in cui un'associazione non svolga alcuna attività per quattro anni consecutivi ne viene disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo.
8. Le associazioni che per due anni consecutivi non presentino alcuna documentazione comprovante la loro esistenza vengono automaticamente cancellate dall'Albo.
9. Le associazioni che per qualsiasi motivo si sciolgono e cessano la loro attività sono tenute a darne comunicazione tempestivamente all'ufficio competente al fine di provvedere alla cancellazione dall'Albo.

Titolo II- CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art.3-Oggetto

Questo titolo disciplina **la concessione di contributi** ad enti ed associazioni.

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ai soggetti di cui al successivo Art.5 viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'Art.12 della legge n.241 del 7 agosto 1990 ed all'Art.22 della legge n.412 del 30 dicembre 1991 e successive modificazioni (art.3 DPR n.118 del 7 aprile 2000), assicurando equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il migliore impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo.
2. Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente titolo contributi finanziari, le attribuzioni, di benefici economici, la concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni mobili e immobili e servizi comunali, salvo quanto previsto dai Regolamenti comunali per l'utilizzo delle sale e spazi comunali in vigore.

Art.4-Finalità degli interventi.

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore dei soggetti di cui al successivo Art.5 che operino per le finalità di cui all'Art.2 del presente regolamento;
2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e

calamità, con esclusione dei programmi di cooperazione internazionale che verranno attivati ai sensi dell' Art. 19 del D.L n. 8/1993 convertito in Legge 19.3.1993, n.68.

Art. 5- Destinatari

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, benefici e vantaggi economici, viene disposta:

1. In via prioritaria per le associazioni iscritte all'Albo di cui al Titolo I e per enti pubblici, che perseguono le finalità espresse all'Art. 2;
2. Per enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che comunque perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 2;
3. In via secondaria e con carattere di straordinarietà per associazioni non riconosciute e comitati o gruppi informali che non abbiano finalità di lucro né finalità politiche, che siano in possesso di dati fiscali (P.IVA o codice fiscale) ed effettuino iniziative e svolgano attività in accordo con le finalità espresse all'Art.2;

Art.6- Tipologie e concessione dei contributi

1. I contributi richiesti possono essere concessi, sulla base del preventivo di spesa:
 - Per l'attività annuale ricorrente di enti ed associazioni;
 - Per manifestazioni, interventi o iniziative;
 - Per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
 - Per iniziative organizzate in collaborazione con l'amministrazione comunale;
2. La concessione di contributi di cui alla Legge 241/90 e al presente regolamento, è competenza esclusiva della Giunta Comunale.

Art.7- Contributi annuali ad enti e associazioni

1. La concessione di contributi è finalizzata al sostegno della normale attività sociale.
2. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno ed essere corredate da copia dell'ultimo consuntivo e del preventivo di eventuali iniziative da effettuare nel mese di dicembre.
3. La Giunta Comunale stabilisce la ripartizione e l'entità del contributo tra i soggetti beneficiari nonché i motivi per eventuali esclusioni, tenuto eventualmente conto di benefici e vantaggi economici già concessi ai sensi dei successivi Art. 9 e 15. Il settore predispone la determinazione di impegno di spesa e l'erogazione del contributo.
4. Occorre presentare annualmente il Bilancio dell'Ente e/o Associazione finalizzata all'erogazione di contributo;

Art. 8- Contributi straordinari

1. Le istanze per contributi straordinari e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici devono essere presentate su carta libera a firma del legale rappresentante o referente, almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Nel caso in cui la richiesta giunga oltre il termine, la Giunta Comunale può ugualmente deliberare, in via eccezionale per iniziative non prevedibili e non ripetibili, l'accoglimento della stessa qualora valuti l'iniziativa di alto valore sociale/culturale per la cittadinanza.
2. le stesse dovranno essere corredate da:
 - a) copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo dell'ente o associazione e relazione di presentazione delle finalità perseguite e dal numero degli aderenti;

- b) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerge il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;
- c) dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;
- d) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- e) eventuale materiale di informazione relativo alla manifestazione.

Le associazioni iscritte all'Albo comunale sono esonerate alla presentazione di quanto stabilito alla lettera a).

Art. 9 - Vantaggi economici-premi e riconoscimenti

1. Le associazioni e i gruppi possono richiedere l'utilizzo gratuito di immobili comunali anche in modo continuativo, fermo restando la quantificazione del beneficio economico relativo ai locali concessi, conformemente alle disposizioni all'art.22 della legge 412/91 e successive modificazioni (art.3 DPR n.118 del 7 aprile 2000).
2. La concessione avviene a condizione che la pulizia del locale venga assicurata dal beneficiario e che non sia necessaria la presenza di personale del Comune per lo svolgimento delle attività, nonché si facciano carico delle spese relative alle utenze, come disposto alla deliberazione G.C 111/10.

Titolo III-CONCESSIONE DI PATROCINI

Art.10 - Oggetto

Questo titolo disciplina i criteri e le modalità per la **concessione di patrocini** da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione a manifestazioni o iniziative promosse da soggetti pubblici o privati operanti sul territorio.

1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate al sostegno di attività che tendono a promuovere un miglioramento delle qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per **"Patrocinio"** il sostegno e l'adesione in linea generale ad un'iniziativa da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso l'associazione richiedenti.
3. Nel caso di concessione del patrocinio, il soggetto patrocinato può utilizzare lo stemma del Comune al fine di dare la massima evidenza del sostegno dell'Amministrazione.
4. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art.11-Soggetti competenti alla concessione del patrocinio.

1. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, la Giunta Comunale può concedere il Patrocinio e deliberare l'entità del contributo concesso

Art. 12- Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale gli iscritti nel registro delle associazioni.
2. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a) Associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) Altri organismi non profit;
 - c) Aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) Soggetti pubblici che realizzano attività d'interesse per la comunità locale;
3. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative d'informazione e/o divulgative, comunque non lucrative.

Art.13 – Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione di patrocini è decisa dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
 - b) rilevanza per la comunità locale;
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative, per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
4. Il patrocinio, nella sola forma della concessione del logo, può essere concesso in modo permanente in caso di manifestazioni organizzate da associazioni iscritte all'Albo del Comune, che si ripetono per almeno 3 edizioni consecutive. Resta fermo l'obbligo di comunicazione dell'iniziativa all'Assessorato di riferimento.

Art.14 – Procedura per la concessione del patrocinio

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano **un'istanza indicativamente con almeno 20 giorni d'anticipo dalla data** di inizio dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) Natura, finalità e modalità di svolgimento della manifestazione
 - b) Altri soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) Principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - d) Profilo storico dell'associazione o curriculum vitae del soggetto promotore dell'evento se non iscritti all'Albo.
 - e) Se si vogliono utilizzare strutture o attrezzature comunali; Nel caso di utilizzo di strutture comunali i soggetti richiedenti dovranno assumersi la responsabilità di ripristino dei luoghi e delle attrezzature utilizzate; Le attrezzature utilizzate dovranno essere riposte nei magazzini e/o ricoveri specifici.
3. La Giunta Comunale assume la propria decisione in merito alla concessione del patrocinio **entro 15 giorni dalla data della richiesta.**
4. Nel caso in cui la richiesta giunga con un preavviso inferiore ai 20 giorni, la Giunta Comunale può eventualmente deliberare, in via eccezionale, per iniziative non prevedibili e non ripetibili, l'accoglimento della stessa qualora si valuti l'iniziativa di alto valore sociale/culturale per la cittadinanza.
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziata patrocinata.

Art.15- Concessione del patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'attuazione di interventi di sostegno economico.
2. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad una richiesta per ottenimento di forme di sostegno economico, sarà valutata e deliberata dalla Giunta Comunale, secondo le disponibilità di bilancio.
3. L'istanza di cui al precedente comma deve essere corredata da un preventivo di spesa e l'erogazione del contributo avviene a consuntivo, previa esibizione del rendiconto entro il termine massimo di 60 giorni;
4. Qualora l'iniziativa si sia svolta in difformità rispetto a quanto formalizzato nella domanda e nel provvedimento di concessione del patrocinio, la Giunta Comunale può deliberare la revoca del contributo economico.

Art.16-Limitazioni ed esclusioni

1. La Giunta Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative esclusivamente a scopo lucro derivanti da attività commerciali o di impresa;
 - c) per iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
2. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa e revocare il patrocinio permanente quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possono incidere in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione e della comunità locale.

Art.17- Concessione del patrocinio in caso eccezionale.

1. La Giunta Comunale può concedere il patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente Art.13 per iniziative, anche con profili commerciali, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art.18 Abrogazioni

L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga il precedente Regolamento regolante la stessa materia approvato con deliberazioni C.C.n°165 del 18/12/1990 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n°22 del 18/3/1992;